



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2013)

L'anno duemilatredici, il giorno di mercoledì otto del mese di maggio, alle ore 11,05, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 BARBUSCIA BARBARA.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 SPENA MARIA.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 200

Piano di Zona B48 "Colle Fiorito" - Municipio XIX - 1) Approvazione del Progetto definitivo di completamento delle OO.UU.PP. - 3° Stralcio - relativamente alla realizzazione delle opere interne al Piano e di completamento della rete fognatizia nei tratti esterni al perimetro del Piano di Zona medesimo, da eseguire a scomputo degli oneri concessori. Autorizzazione alla stipula dell'atto integrativo alla Convenzione stipulata per atto Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 45354 racc. 2486 dell'8 febbraio 2011 registrato Uffici Entrate Roma 5 in data 10 febbraio 2011 n. 2703 serie 1T, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria assunte a scomputo del contributo dovuto. 2) Controdeduzioni alle osservazioni\opposizioni presentate avverso gli Avvisi di Avvio del Procedimento di Pubblica Utilità.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3133 del 13 aprile 1985 è stato adottato il II Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167;

Che il suddetto Piano è stato approvato con deliberazione n. 7387/1987 dalla Giunta Regionale Lazio;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139/2003 è stata adottata la XX Variante Integrativa al II P.E.E.P. con l'inserimento del Piano di Zona B48 Colle Fiorito;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166/2005 sono state adottate alcune modifiche al Piano di Zona B48 Colle Fiorito;

Che con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 917/2007 è stato approvato il Piano di Zona;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 259/2006 è stato approvato il Progetto Preliminare delle OO.UU.;

Che il Progetto Generale delle OO.UU.PP. da realizzare nel Piano di Zona B48 Colle Fiorito è stato esaminato nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 10 luglio 2006, riportando i pareri favorevoli degli Uffici competenti;

Che tra le opere ancora da realizzare a completamento delle urbanizzazioni rientrano gli allacci delle fognature ai corpi ricettori pubblici, quest'ultimi esterni al confine del piano;

Che, per rendere attuabili gli interventi sopra citati, la U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con nota, prot. n. 35748 del 4 giugno 2007, ha trasmesso il progetto definitivo di realizzazione del completamento della rete di fognatura per acque "bianche" e "nere", nei tratti esterni ai confini del Piano di Zona B48 Colle Fiorito, alla U.O. Ufficio Unico Espropriazioni per il deposito degli atti ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Testo Unico sulle Espropriazioni;

Che nel periodo del deposito sono pervenute, da parte di alcuni proprietari delle aree, n. 2 osservazioni/opposizioni avverso gli Avvisi di Avvio del Procedimento di Pubblica Utilità;

Che, in ordine alle due osservazioni/opposizioni sopra citate, si è controdedotto come segue:

– Opposizione/Osservazione n. 1

Osservante: Soc. Agrocasa a r.l.

Prot. Dipartimento IX n. 27941 del 29 aprile 2008

“In riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 18793/2008 (pos. pratica n. 20/2007), ricevuta in data 21 marzo 2008, il sottoscritto n.q. di Amministratore Unico della Soc. Agrocasa a r.l., formula le seguenti osservazioni:

- a) In primo luogo si evidenzia che dalla predetta nota, non è possibile evincere se trattasi di procedimento di asservimento e/o procedimento di esproprio;
- b) Ciò detto, si rileva che il procedimento è, comunque, illegittimo, atteso che le aree interessate dall'intervento così delineato, in quanto occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria a scampo degli oneri concessori e a servizio del Piano di Zona “B48 Colle Fiorito”, avrebbero dovuto essere espropriate nell'ambito del procedimento finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona medesimo, il quale perimetro avrebbe dovuto includere, nel rispetto del D.M. n. 1444/1968, anche le aree da destinare alle urbanizzazioni primarie, pena la illegittimità dello stesso;
- c) In particolare, poi, si rappresenta che dallo stralcio di progetto visionato, peraltro incompleto, emerge che i terreni identificati con le particelle nn. 161, 168 e 69 del foglio 109, rimarrebbero inaccessibili per gran parte di essi, con gravi ed ingiustificati danni economici in capo alla Società Agrocasa a r.l.;
- d) Con l'occasione si sottolinea, ancora, che la realizzazione del Piano di Zona “B48 Colle Fiorito” ha comportato delle modifiche alla viabilità che non consentono al sottoscritto di raggiungere le ulteriori aree di proprietà situate al di là del Piano di Zona. Di tale comportamento illegittimo sarà chiamato a rispondere il Comune di Roma nelle opportune sedi.

Alla luce di quanto sopra detto, è evidente che il progetto depositato va necessariamente modificato.

In assenza di un concreto riscontro ai rilievi sopra menzionati, il sottoscritto n.q. si vedrà costretto ad adire l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento degli atti amministrativi adottati ed adottandi con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti e/o subendi.

Controdeduzione:

- a) In ordine all'osservazione di cui alla lettera a), l'Amministrazione Capitolina chiarisce, in questa sede, che le aree esterne al perimetro del Piano di Zona e necessarie per il completamento delle opere fognatizie sono da sottoporre ad occupazione temporanea, d'urgenza e servitù; a tal fine sono stati redatti nuovi e dettagliati elaborati grafici, contenenti: le opere da realizzare, le aree interessate dal procedimento ed il piano particellare dell'opera; in particolare, con confini marcati in modo diverso e diverse campiture, sono state evidenziate: A) le aree che saranno sottoposte ad occupazione temporanea di mesi 6 necessari alla realizzazione delle opere, da restituire ai proprietari dopo l'avvenuta realizzazione delle opere, per le quali non è necessaria l'istituzione della servitù; B) le aree che saranno sottoposte ad occupazione temporanea di mesi 6 necessari alla realizzazione delle opere, da restituire ai proprietari dopo l'avvenuta realizzazione delle opere, per le quali, occorre procedere all'istituzione di apposita servitù;
- b) L'Amministrazione Capitolina respinge l'istanza poiché infondata in fatto e in diritto. Trattandosi, infatti, di allacci che ricadono all'esterno dello strumento, l'unico obbligo che incombe sull'Amministrazione è quello di verificare la coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico vigente e la ricorrenza di tutti i presupposti tipici della procedura di asservimento, sempre esperibile anche all'esterno dello strumento. L'ufficio ha, comunque, proceduto ad un incontro di verifica con la proprietà, così come peraltro richiesto nel seguito delle osservazioni, durante il quale è emersa la necessità di procedere ad una modifica parziale del tracciato dell'allaccio (detto "EST" in progetto) tra la fognatura delle acque bianche del piano, con il fosso esistente detto di Mozzalupo, in modo da migliorarne il collegamento, diminuendo la lunghezza del tracciato e quindi impegnando una superficie minore di terra alla proprietà;
- c) L'Amministrazione Capitolina accoglie l'istanza e per l'effetto migliora il progetto sottoposto ad approvazione col presente provvedimento, prevedendo il collegamento della viabilità di piano con la viabilità interpodereale preesistente, tale collegamento consentirà alla proprietà di avere gli stessi collegamenti viari esistenti all'atto dell'adozione del piano;
- d) L'Amministrazione Capitolina accoglie l'istanza ribadendo quanto già espresso sub lettera c).

– Opposizione/Osservazione n. 2

Osservante: Sig.ra Gina Carducci

Prot. Dipartimento IX n. 36496 del 3 giugno 2008

“Con riferimento alla vostra lettera raccomandata prot. Dipartimento IX n. 18793/2008-0004, sprovvista di data ma spedita il 17 aprile 2008, come risulta dal timbro postale, di cui accludo fotocopia, vi confermo quanto già esposto oralmente dopo presa visione della vostra documentazione:

- a) Ovvero che siete, evidentemente incorsi in un errore, in quanto il terreno distinto in catasto terreni al foglio 336, particella n. 62, di cui sono comproprietaria, non confina con Via della Storta (da cui dista circa un chilometro), e non ha nulla a che vedere con il collettore fognario per la cui realizzazione sarebbe stato previsto l'esproprio.”

Controdeduzione:

- a) L'Amministrazione Capitolina preso atto della suddetta osservazione ha provveduto in data 13 gennaio 2011 ad una nuova notifica nei confronti del proprietario desumibile dai registri catastali, a seguito della quale non è pervenuta alcuna osservazione.

Che, per le motivazioni sopra esposte ed in considerazione dell'avanzato stato dei programmi edilizi insistenti sul Piano di Zona in questione, al fine di dare pratica attuazione quanto detto nei punti precedenti, si rende necessario sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina il Progetto definitivo di completamento delle OO.UU.PP. riguardante sia la realizzazione delle opere interne al Piano, che il completamento della rete di fognatura nei tratti esterni al perimetro del Piano di Zona B48 Colle Fiorito, da realizzarsi a servizio del piano medesimo, redatto dal Consorzio Santa Rufina;

Che il Progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

Elenco Elaborati:

T_01	Inquadramento 1 – Inquadramento, Corografia, P.R.G., P.T.P.R. e Rilievo Topografico
T_02	Inquadramento 2 – Planimetria Catastale e Piano Particellare
T_03	Opere Idrauliche 1 – Planimetria E Profili Opere: Allaccio Est
T_04	Opere Idrauliche 2 – Planimetria e Profili Opere: Allaccio Ovest
T_05	Opere Idrauliche 3 – Particolari costruttivi Allaccio Est
T_06	Opere Idrauliche 4 – Particolari costruttivi Allaccio Ovest
T_A	Generale 1 – Relazione Tecnica Generale e allegati (Relazione Idraulica, Quadro Economico, Cronoprogramma, Rilievo Fotografico, Piano Particellare)
T_B	Generale 2 – Relazione Geologica e Geotecnica
T_C	Generale 3 – Analisi dei Costi dei Manufatti Fognari
T_D	Generale 4 – Computo Metrico Estimativo
T_E	Generale 5 – Disciplinare Descrittivo e presentazione elementi tecnici
T_F	Generale 6 – Cantierizzazione

Che il progetto è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle NTA del medesimo piano nonché al Progetto Generale esaminato in Conferenza dei Servizi avutasi con gli Uffici competenti in data 10 luglio 2006;

Che, inoltre, il progetto delle opere è conforme al PRG vigente;

Che il progetto è stato elaborato sulla base della tariffa prezzi 2010 per le opere edili ed impiantistiche, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012;

Che pertanto, occorre procedere all'approvazione del Progetto definitivo di completamento delle OO.UU.PP. riguardante sia la realizzazione delle opere interne al piano che il completamento della rete di fognatura nei tratti esterni al Piano di Zona B48 Colle Fiorito per un importo complessivo di Euro 872.474,12, come riportato nel Quadro Economico allegato al progetto e sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DI ZONA B48 COLLE FIORITO		
a) IMPORTO LAVORI		IMPORTI (Euro)
Opere stradali	Euro	-
Opere idrauliche	Euro	667.358,15
Opere a verde	Euro	-
Oneri per sicurezza	Euro	26.694,33
TOTALE IMPORTO LAVORI (a)	Euro	694.052,48
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		4.000,00
2- rilievi, accertamenti e indagini		7.000,00
3- allacci ai pubblici servizi		10.000,00
4- imprevisti		17.194,82
5- acquisizione aree o immobili		-
6- accantonamento per asservimento e occupazione temporanea		50.000,00
7- spese tecniche relative alla progettazione, all'attività preliminari, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Conferenza dei Servizi, alla D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, assistenza	voce compresa nel 13%	90.226,82
8- spese per attività di consulenza e supporto		
9- spese per commissioni giudicatrici		
10- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
11- spese per pubblicità ed opere artistiche		
12- I.V.A. ed altre eventuali imposte escluse poiché a carico della stazione appaltante (*)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)		178.421,64
TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (a+b)		872.474,12

*I.V.A. a carico della stazione appaltante e pertanto esclusa dallo scomputo

Che i lavori oggetto del presente provvedimento si inquadrano tra quelli previsti all'art. 32, lett. g, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il titolare del permesso di costruire può obbligarsi a realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo della quota dovuta, nel rispetto della disciplina prevista del D.Lgs n. 163/2006 con le modalità e garanzie stabilite dall'Amministrazione e con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione di Roma Capitale;

Che, con nota, assunta al protocollo del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del 18 giugno 2012 n. 49663, è stato comunicato che con atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti in data 16 marzo 2012 rep. 46665, racc. 25758, registrato in data 21 marzo 2012 all'Ufficio delle Entrate di Roma, al n. 5251 serie 1T si è costituito il Consorzio "Santa Rufina", il quale, ha richiesto di poter eseguire le OO.UU.PP. a scomputo del contributo degli oneri concessori, assumendo il coordinamento degli interventi e la rappresentanza unitaria di tutti gli assegnatari che ne fanno parte nei confronti dell'Amministrazione di Roma Capitale;

Che, in particolare, l'operatore aderente al sopra citato Consorzio risulta essere: Collatina Impresa S.r.l. (deliberazione di assegnazione della Giunta Comunale n. 22 del 10 febbraio 2010);

Che, pertanto, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti dagli operatori di cui al punto precedente aderenti al Consorzio "Santa Rufina", risulta essere di Euro 918.026,10 (mc. res. virtuali 13.973 x Euro/mc. 65,70), come riportato nella Tabella "A" riportata a pagina 11;

Che dall'importo totale di cui al punto precedente, devono essere detratte:

- Euro 41.080,62, quale importo per l'accantonamento previsto dalla L.R. n. 27/1990;
- Euro 4.471,36, quale incentivo previsto per oneri progettuali e per le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/1996 come riportato nella citata Tabella "A";

Che la convenzione stipulata dalla Collatina Impresa S.r.l. in data 8 febbraio 2011 ed aderente al Consorzio "Santa Rufina", non disciplina le modalità e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo;

Che, pertanto, il Consorzio "Santa Rufina" dovrà stipulare con l'Amministrazione di Roma Capitale, in nome e per conto dell'aderente, un atto integrativo volto a disciplinare l'esecuzione delle OO.UU. a scomputo in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006;

Considerata l'urgenza di eseguire le opere di UU.PP. descritte nelle premesse;

Constatato che le OO.UU.PP. previste nel progetto vengono realizzate in parte all'interno del Piano di Zona B48 Colle Fiorito, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle NTA del medesimo piano, nonché al Progetto Generale esaminato in Conferenza dei Servizi aperta in data 8 aprile 2006 e chiusa in data 10 luglio 2006;

Che, per quanto riguarda l'intervento delle opere di completamento fognatizio, nei tratti esterni al P.Z., trattandosi di opere di risanamento igienico-sanitario, ricorrono i presupposti, per quanto concerne la relativa procedura di asservimento, per l'attivazione del procedimento ex art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, mentre, l'occupazione temporanea verrà effettuata ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.P.R.;

Verificato che l'opera è stata inserita nel Piano investimenti (fondi privati) triennio 2012/2014, anno 2012 – OP1200620001 e riproposta nel Piano investimenti triennio 2013/2015, anno 2013 con richiesta n. 2013002219;

Visto l'art. 35, VIII comma, lett. B) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il T. U. E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.P.R. n. 327/2001;

Visto l'art. 51 del 21 novembre 2000 n. 342, come chiarito dalle recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 140/E del 4 giugno 2009 e n. 166/E del 22 giugno 2009 "..... l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione non deve intendersi rilevante agli effetti dell'I.V.A.";

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei Lavori Pubblici – l'art. 141, comma 3;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio "Santa Rufina" a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti in data 16 marzo 2012 rep. 46665, racc. 25758, registrato in data 21 marzo 2012 all'Ufficio delle Entrate di Roma, al n. 5251 serie 1T, avente lo scopo di coordinare in nome e per conto dei consorziati la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel P.d.Z. B48 Colle Fiorito;

Visto l'atto di convenzione stipulato per atto Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 45354 racc. 2486 dell'8 febbraio 2011 registrato Uffici Entrate Roma 5 in data 10 febbraio 2011 n. 2703 serie;

Vista la Relazione e gli elaborati progettuali in atti;

Visto il Verbale di verifica del progetto redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (protocollo Dipartimento P.A.U. n. 106604 del 20 dicembre 2012);

Considerato che in data 8 aprile 2013 il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Edilizia Residenziale Pubblica quale Responsabile della U.O. ha

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Caprioli”;

Preso atto che, in data 8 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Considerato che in data 2 maggio 2013 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Previti”;

Che sulla proposta in esame é stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, secondo comma, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi sopra esposti nelle premesse delibera:

- 1) di controdedurre, nei termini riportati in premessa alle osservazioni/opposizioni presentate dalla Soc. Agrocasa a r.l. e dalla Sig.ra Gina Carducci a seguito delle notifiche ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- 2) di approvare il Progetto definitivo – dichiarandone la pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 – di completamento delle OO.UU.PP. riguardanti sia le opere interne che il completamento della rete di fognatura nei tratti esterni al perimetro del Piano di Zona B48 Colle Fiorito, a servizio del Piano di Zona medesimo, per un importo complessivo di Euro 872.474,12, di cui Euro 694.052,48 per lavori, e di Euro 178.421,64 per somme a disposizione della stazione appaltante. Il progetto è composto dagli elaborati in atti, nel seguito elencati:

Elenco Elaborati:

- T_01 Inquadramento 1 – Inquadramento, Corografia, P.R.G., P.T.P.R. e Rilievo Topografico
- T_02 Inquadramento 2 – Planimetria Catastale e Piano Particellare
- T_03 Opere Idrauliche 1 – Planimetria E Profili Opere: Allaccio Est
- T_04 Opere Idrauliche 2 – Planimetria e Profili Opere: Allaccio Ovest
- T_05 Opere Idrauliche 3 – Particolari costruttivi Allaccio Est
- T_06 Opere Idrauliche 4 – Particolari costruttivi Allaccio Ovest
- T_A Generale 1 – Relazione Tecnica Generale e allegati (Relazione Idraulica, Quadro Economico, Cronoprogramma, Rilievo Fotografico, Piano Particellare)
- T_B Generale 2 – Relazione Geologica e Geotecnica

- T_C Generale 3 – Analisi dei Costi dei Manufatti Fognari
 T_D Generale 4 – Computo Metrico Estimativo
 T_E Generale 5 – Disciplinare Descrittivo e presentazione elementi tecnici
 T_F Generale 6 – Cantierizzazione

- 3) di approvare il sotto riportato quadro economico per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti 1) e 2) per un importo complessivo di Euro 872.474,12:

QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DI ZONA B48 COLLE FIORITO		
a) IMPORTO LAVORI	IMPORTI (Euro)	
Opere stradali	Euro	-
Opere idrauliche	Euro	667.358,15
Opere a verde	Euro	-
Oneri per sicurezza	Euro	26.694,33
TOTALE IMPORTO LAVORI (a)	Euro	694.052,48
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		4.000,00
2- rilievi, accertamenti e indagini		7.000,00
3- allacci ai pubblici servizi		10.000,00
4- imprevisti		17.194,82
5- acquisizione aree o immobili		-
6- accantonamento per asservimento e occupazione temporanea		50.000,00
7- spese tecniche relative alla progettazione, all'attività preliminari, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Conferenza dei Servizi, alla D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, assistenza	voce compresa nel 13%	90.226,82
8- spese per attività di consulenza e supporto		
9- spese per commissioni giudicatrici		
10- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
11- spese per pubblicità ed opere artistiche		
12- I.V.A. ed altre eventuali imposte escluse poiché a carico della stazione appaltante (*)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)		178.421,64
TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (a+b)		872.474,12

*I.V.A. a carico della stazione appaltante e pertanto esclusa dallo scomputo

- 4) di autorizzare l'operatore aderente al Consorzio "Santa Rufina", secondo il disposto dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto dell'art. 32, comma 1, lett. g del D.Lgs. n. 163/2006, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1, per la durata dei lavori pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio lavori e secondo le modalità previste nell'atto integrativo allegato al presente provvedimento;
- 5) di autorizzare alla stipula dell'atto integrativo alle convenzioni ex art. 35 L. n. 865/1971 secondo lo schema allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di autorizzare, per quanto concerne la relativa procedura di asservimento, l'attivazione del procedimento ex art. 22 del citato Testo Unico sulle Espropriazioni, ricorrendone i presupposti previsti ex lege in premessa citati.

Per quanto attiene il corrispettivo totale a carico dell'Operatore assegnatario di un'area in diritto di proprietà nel Piano di Zona B48 Colle Fiorito ed aderente al Consorzio "Santa Rufina", di cui alla Tabella "A", si ha che:

L'entrata complessiva di Euro 918.026,10, è così ripartita:

- quanto a Euro 41.080,62, quale contributo dovuto ai sensi della L.R. n. 27/1990, saranno accertati al bilancio di competenza, risorsa E4.05.5800.0B17, Centro di Responsabilità 1ER del relativo P.E.G., successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- quanto a Euro 4.471,36, quale incentivo a favore dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/1996, saranno accertati al Bilancio di competenza alla risorsa E4.05.6010.1S17, Centro di Responsabilità 1ER del relativo P.E.G., successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- quanto a Euro 872.474,12, quale somma per opere di urbanizzazione, sicurezza, spese tecniche, collaudi e somme a disposizione della stazione appaltante, non determinano movimento di bilancio essendo le opere realizzate direttamente dal Consorzio "Santa Rufina".

La spesa complessiva di Euro 918.026,10, è così ripartita:

- quanto a Euro 41.080,62, quale contributo dovuto ai sensi della L.R. n. 27/1990, gravano il Bilancio di competenza, intervento U2.07.0B19, Centro di Costo 1CU del relativo P.E.G. Tale somma è stata inserita nel Piano investimenti (fondi di bilancio) triennio 2013/2015, anno 2013 con richiesta no. 2013002741, e sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale;
- quanto a Euro 4.471,36, quale incentivo a favore dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/1996, gravano il Bilancio di competenza, intervento U2.01.1DAC, Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G. Tale somma è stata inserita nel Piano investimenti (fondi di bilancio) triennio 2013/2015, anno 2013 con richiesta n. 2013002206, e sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale;
- quanto a Euro 872.474,12, quale somma per opere di urbanizzazione, sicurezza, spese tecniche, collaudi e somme a disposizione della stazione appaltante, non determinano movimento di bilancio essendo le opere realizzate direttamente dal Consorzio "Santa Rufina". Tale somma è stata inserita nel Piano investimenti (fondi privati) triennio 2012/2014, anno 2012 – OP1200620001 e riproposta nel Piano investimenti triennio 2013/2015, anno 2013 con richiesta n. 2013002219.

TABELLA "A"

P.Z. B48 COLLE FIORITO - CONSORZIO SANTA RUFINA								
OPERATORE	Comp.	Mc.Res.	Importo corrispettivo OO.UU.	L.R. 27/90	incentivi	Importo residuo	Spese tecniche 13%	Somme per Lavori, Oneri per la Sicurezza, Somme a disposizione
COLLATINA IMPRESA s.r.l. (ex ass.ne Luciani L.e M. e Agrocasa)	F/p	13.973	918.026,10	41.080,62	4.471,36	872.474,12	90.226,82	782.247,30

ALLEGATO A

Repertorio n. _____

Atto integrativo alla Convenzione stipulata per atto Notaio, del Rep., per la realizzazione delle opere di urbanizzazione assunte a scomputo del contributo commisurato all'incidenza dell'onere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/01 nell'ambito del Piano di Zona B48 "Colle Fiorito"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ (____) del mese di _____ (____) in _____, avanti a me, _____, intervengono al presente atto a mezzo di rappresentante, come infra specificato:

- **DA UNA PARTE** -:

- **Roma Capitale**, codice fiscale n. 02438750586; con sede in Roma, Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, nella persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Dirigente preposto al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Unità Organizzativa Edilizia Residenziale Pubblica, giusta nomina effettuata con ordinanza del Sindaco di Roma n. _____ del _____, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 34 del vigente Statuto del Comune di Roma ed in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, come infra allegata;

- **DALL'ALTRA PARTE**:

- Operatore "**Società Collatina Impresa S.r.l.**", con sede in _____, via _____ n. _____, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale _____, in persona di _____, in qualità di _____ giusta i poteri ad esso conferiti dal vigente statuto sociale. Detto Operatore interviene alla stipula in nome e per conto proprio, con sede legale in _____, via _____ n. _____, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale _____;

PRELIMINARMENTE

Il Sig. _____ nella sua qualità di legale rappresentante della **Società Collatina Impresa S.r.l.** dichiara, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità personale, consapevole delle conseguenze riguardo dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, che esso comparente ha ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 *quater* c.p., così come da ultimo modificato con la Legge 15 novembre 1993 n. 461.

PREMESSO

1. che, in esecuzione delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. _____ del _____, è stata stipulata dal Comune di Roma con la **Società Collatina Impresa S.r.l.**, la convenzione ex art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, per l'assegnazione del diritto di proprietà / superficie su aree comprese nel Piano di Zona B48 Colle Fiorito (rogito notarile per atto Notaio _____ rep. n. _____, racc. n. _____ in data _____) per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale sociale, a destinazione residenziale e non residenziale;

2. che l'Operatore "**Società Collatina Impresa S.r.l.**", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, deve corrispondere all'Amministrazione di Roma Capitale a titolo di oneri di urbanizzazione una somma pari ad € _____ così suddivisi

..... €.....
 €.....
 €.....

..... €.....
 €.....
 €.....
 €.....

3. che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25972006 è stato approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione del Piano di Zona B48 Colle Fiorito”;

4. che con deliberazione n. del è stato approvato il progetto definitivo delle OO.UU. di competenza dell'Operatore "Società Collatina Impresa S.r.l." aderente al Consorzio Santa Rufina ed è stata autorizzata la stipula del presente atto integrativo, volto a disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;

Tanto premesso, tra le parti in epigrafe costituite,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale al presente atto integrativo.

2. Il presente atto integrativo ha ad oggetto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la definizione dei reciproci impegni tra Roma Capitale ed il componente in ordine alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla vigilanza, al collaudo, alla manutenzione, alle garanzie ed al trasferimento delle opere di urbanizzazione, ammesse allo scomputo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione dovuti dal componente medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 12, ultima parte della L. n. 865/1971.

Articolo 2

OBBLIGHI DEL COMPARENTE

1. Il componente, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini e delle condizioni appresso chiarite, nonché all'osservanza piena e totale delle procedure e delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in tema di lavori pubblici in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole opere oggetto del presente atto.

Si impegna tra l'altro, al rispetto delle ricordate disposizioni:

(a) a predisporre il complesso della documentazione necessaria per le procedure di affidamento relative all'esecuzione delle opere con le modalità di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

(b) a procedere all'affidamento degli appalti per la realizzazione di dette opere;

(c) a consegnare dette opere a Roma Capitale, una volta ultimate e collaudate, provvedendo alla loro manutenzione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14.

Articolo 3

IMPEGNI DEL COMUNE

1. 'Roma Capitale', con la sottoscrizione del presente atto, si impegna, a sua volta, nei termini ed alle condizioni appresso previste:

(a) consegnare le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione;

(b) ad effettuare idonea vigilanza sui lavori, mediante la Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 10;

(c) approvare il collaudo secondo quanto stabilito al successivo articolo 13;

(d) a prendere in consegna dette opere, una volta ultimate e collaudate dal componente.

Articolo 4

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto, sono individuate, tanto planimetricamente quanto catastalmente, nelle tavole dello stralcio del progetto definitivo approvato e rimesso in allegato.

2. Tali aree, oltre a quelle eventualmente necessarie all'impianto del cantiere, verranno consegnate al componente, successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Gli eventuali saggi archeologici già concordati tra Soprintendenza Archeologica ed Amministrazione di Roma Capitale, dovranno essere progettati e realizzati direttamente dal componente sotto la sorveglianza delle Soprintendenze Statali e di Roma Capitale

3. La consegna delle aree dovrà costituire oggetto di apposito verbale.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE ASSUNTE A SCOMPUTO

1. Il componente dichiara di avvalersi della facoltà di eseguire a scomputo del contributo di urbanizzazione, nei limiti del dovuto, le seguenti opere, il cui costo, determinato in base al quadro economico allegato facente parte del progetto definitivo, è di seguito indicato:

- opere di urbanizzazione primaria e precisamente

- I. opera importo (a carico del)
- II. opera importo (a carico del)
- III. opera importo (a carico del)
- IV. opera importo (a carico del)
- V. opera importo (a carico del)
- VI. opera importo (a carico del)

2. Il quadro economico del progetto definitivo, redatto secondo le prescrizioni normative in materia di lavori pubblici, determina il valore dell'opera o del lavoro da ammettere a scomputo. Tutti gli oneri economici rientranti nel quadro economico – al netto dell'IVA in quanto a carico della stazione appaltante - imposti dall'osservanza degli obblighi di legge o del presente atto per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante, sono ammessi allo scomputo.

Articolo 6

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA

1. Il componente dovrà provvedere, a sua cura e sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in tema di lavori pubblici, all'affidamento delle opere pubbliche assunte a scomputo degli oneri di urbanizzazione oggetto del presente atto.

2. Il valore di riferimento per la individuazione della soglia è costituito dall'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo approvato dalla amministrazione, al netto dell'IVA. Ai fini del calcolo compiuto dal componente, devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori dedotti nella presente convenzione, anche se appartenenti a diversi stralci. In considerazione del divieto di artificioso frazionamento previsto dalle norme comunitarie, la eventuale separata considerazione di opere rispetto al coacervo complessivo è consentita qualora esigenze di natura temporale o legate alla differente tipologia dei lavori renda oggettivamente necessario, nella responsabilità della stazione appaltante, il frazionamento del programma esecutivo delle opere o comunque la diversità dei soggetti esecutori. In tutti gli altri casi la suddivisione delle opere in uno o più appalti è irrilevante ai fini dell'obbligo di seguire le procedure di legge per i relativi affidamenti;

3. Il soggetto affidatario dei lavori di cui al presente atto, deve possedere i requisiti di qualificazione generali e speciali (finanziari economici e tecnici), accertati e verificati dal soggetto privato sotto la sua responsabilità, previsti dalla vigente normativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici.

Articolo 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Lo svolgimento della procedura di affidamento, dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio della lettera di invito fino alla aggiudicazione, compresa la validazione del progetto, la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese costruttrici e la eventuale verifica della anomalia dell'offerta rientra nella esclusiva responsabilità del componente.

2. Il componente che svolge le funzioni di stazione appaltante è tenuto, nell'espletamento della procedura di affidamento, ad assicurare che la redazione degli atti del procedimento avvenga con modalità tali da assicurare la fede privilegiata degli atti della procedura e delle operazioni compiute.

3. E' fatto obbligo al componente di comunicare all'Amministrazione tutte le informazioni sulle fasi della procedura, trasmettendo all'ufficio incaricato della vigilanza la documentazione relativa alla procedura di affidamento svolta. L'impresa affidataria dei lavori ed il prezzo dell'appalto saranno resi pubblici sul sito *web* dell'Amministrazione, con adeguata evidenza e rilievo;

4. Il ribasso d'asta resta vincolato al quadro economico dell'intervento per far fronte a tutti i maggiori costi imputabili a cause di natura oggettiva (art. 8, comma 3 e comma 4 del presente atto).

Il risparmio finale del quadro economico (a consuntivo) è destinato alle opere di urbanizzazione individuate dall'Amministrazione, da realizzare a cura del componente, ovvero ad opere tecnologiche all'interno del Piano di Zona B48 Colle Fiorito.

Articolo 8
ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. L'inizio dei lavori di urbanizzazione oggetto del presente atto, è fissato entro il termine di novanta giorni dalla stipula del presente atto. Il completamento delle opere pubbliche deve avvenire entro dieci mesi dalla data di inizio dei lavori.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato dall'ufficio dell'amministrazione preposto al singolo intervento, su istanza del componente, in caso di situazioni indipendenti dalla sua volontà o responsabilità, che abbiano ritardato o temporaneamente impedito il puntuale adempimento.
3. L'esecuzione dei lavori pubblici avviene sotto la esclusiva responsabilità della stazione appaltante privata, la quale fa fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il rischio del progetto posto a base di gara.
4. Il componente è il solo responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto dell'amministrazione comunale; lo stesso è l'esclusivo responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione o dalla successiva manutenzione delle opere di cui al presente atto.
5. Il componente si obbliga a far rispettare dai propri appaltatori le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della regolarità assicurativa e contributiva.

Articolo 9
VARIANTI AI PROGETTI

1. Eventuali varianti al progetto posto in esecuzione devono essere approvate in linea tecnica dalla amministrazione comunale. L'approvazione o il diniego della variante deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione da parte del componente della perizia di variante, accompagnata da idonea relazione circa le ragioni che hanno determinato la modifica in corso d'opera.
2. Per le varianti di particolare rilievo e complessità sotto il profilo tecnico, il termine di approvazione o di diniego è di centoventi giorni.
3. Decorsi centoventi giorni senza comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, la variante si intende approvata.

Articolo 10
VIGILANZA SUI LAVORI

1. A supporto degli uffici comunali deputati al controllo sul puntuale adempimento degli obblighi assunti, sarà nominata dalla amministrazione, senza oneri per la parte privata, una apposita commissione di vigilanza composta da tre membri.
2. La commissione di vigilanza ha facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere al cantiere in qualunque momento, previa opportuna intesa con la componente.
3. Le osservazioni ed i rilievi della stessa saranno comunicati al componente e all'ufficio comunale, al fine dell'individuazione delle soluzioni più idonee sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico, ferme restando in capo al medesimo componente le responsabilità connesse alla puntuale esecuzione dei lavori.
4. Il componente si obbliga a garantire a propria cura e spese, per tutta la durata dei lavori, il pronto e facile accesso al cantiere alla commissione di vigilanza.

Articolo 11
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1. Il componente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza di Roma Capitale e alla Soprintendenza Archeologica la data di inizio delle lavorazioni di sterro delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto.
2. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, questi dovranno essere immediatamente comunicati ad entrambi gli uffici preposti alla tutela, le prescrizioni dei quali dovranno essere fedelmente seguite nella prosecuzione dei lavori.
3. Qualora la natura e l'entità dei ritrovamenti dovessero determinare una modifica dell'assetto progettuale del Piano di Zona, le conseguenti variazioni progettuali dovranno essere approvate

dall'amministrazione comunale, e le eventuali connesse modifiche al presente atto saranno concordate tra le parti.

Articolo 12

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI

1. Il comparente ha l'obbligo di interpellare le competenti Autorità Militari in merito alla necessità o meno di eseguire la bonifica da ordigni esplosivi. I lavori di bonifica dovranno essere condotti con l'osservazione delle seguenti norme e disposizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni che saranno dettate dalla Direzione Lavori Genio Militare;

2) i lavori, inoltre, come previsto dalle disposizioni legislative, comportano a carico del comparente tutte le responsabilità civili e penali per danni causati a persone o cose comunque provocati dalle operazioni di bonifica di cui sopra, con manleva in favore dell'Amministrazione di Roma Capitale. Dovendo i lavori di bonifica da ordigni esplosivi essere eseguiti con personale ed attrezzature speciali (D.L. 12 aprile 1946, n. 320), il comparente potrà avvalersi, per le operazioni di bonifica, della collaborazione di Ditte specializzate riconosciute idonee dal Ministero della Difesa Esercito.

2. La relativa spesa farà parte del quadro economico allegato.

3. E' fatto obbligo al comparente, prima di iniziare i lavori nelle zone bonificate, di richiedere e procurarsi tempestivamente il collaudo, anche parziale da parte della Direzione del Genio Militare.

Articolo 13

COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato ai sensi del presente atto sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo di lavori pubblici.

2. L'organo di collaudo, a composizione singola o collegiale, è nominato dal comparente ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati per tipologia ed importo dei lavori da collaudare. I nominativi dei soggetti incaricati del collaudo sono comunicati alla amministrazione, che può esprimere motivato dissenso sulla nomina entro trenta giorni.

3. I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dal comparente alla commissione di vigilanza e al competente ufficio dell'amministrazione comunale.

4. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto stabilito dall'art. 141, comma 1 del codice contratti.

5. Il certificato provvisorio di collaudo deve essere sottoposto alla approvazione dell'amministrazione comunale che vi provvede nel termine di due anni dalla data della sua formale trasmissione agli uffici competenti. L'approvazione del collaudo provvisorio ne determina la definitività.

6. Qualora l'approvazione del collaudo non intervenga nel termine fissato dal precedente comma, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato; decorso inutilmente il termine di approvazione per fatti non imputabili al comparente, le garanzie prestate dal comparente ai sensi del successivo art. 15 si estinguono automaticamente.

7. Unitamente al certificato di collaudo provvisorio la parte privata si obbliga a consegnare all'Amministrazione di Roma Capitale, per la definitiva approvazione, la dichiarazione dell'avvenuta presentazione all'Amministrazione di Roma Capitale di tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, comprensiva dei relativi certificati (ASL, ISPEL e dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n. 46/90), dei frazionamenti e degli accatastamenti delle opere medesime.

Articolo 14

TRASFERIMENTO A ROMA CAPITALE

1. Le opere pubbliche realizzate vengono prese in consegna dall'Amministrazione di Roma Capitale con l'approvazione espressa o tacita del collaudo come indicato al precedente art. 13 senza alcun onere aggiuntivo.

2. La presa in consegna deve avvenire a mezzo di processo verbale redatto in contraddittorio con il comparente tra il Dipartimento P.A.U., Dipartimento Patrimonio e Casa III, altri uffici dell'Amministrazione competenti e gli enti erogatori dei PP.SS. al più tardi entro due mese dalla data di approvazione del collaudo; qualora l'amministrazione non vi provveda, il comparente ha facoltà di costituirlo in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 del codice civile.

3. Il componente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria a titolo gratuito delle opere oggetto del presente atto nonché delle aree a verde pubblico da esso realizzate fino alla data di approvazione del collaudo; salvo che l'amministrazione non sia in mora ai sensi del precedente comma, lo stesso obbligo è assunto dal componente per un ulteriore anno, e previa prestazione di garanzia patrimoniale secondo quanto stabilito al successivo art. 15.

Articolo 15

GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere pubbliche assunte a scomputo, il componente si obbliga a prestare le garanzie previste dai seguenti commi.

2. A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte a scomputo, il componente ha prestato/presta fideiussione per un importo pari al valore di tutte le opere assunte a scomputo e desunto dal quadro economico delle stesse, con validità dalla data di stipula del presente atto e fino all'approvazione tacita o espressa del certificato di collaudo. Tale garanzia è costituita da:

- POLIZZA N. somma garantita €prestata da

3. Il 50% dell'importo della fideiussione di cui al comma 2 verrà svincolato alla redazione del collaudo provvisorio, mentre il restante 50% verrà svincolato all'approvazione tacita o espressa del certificato di collaudo.

4. A garanzia della corretta manutenzione delle opere eseguite il componente si obbliga a prestare fideiussione per un importo pari al tre per cento del valore delle opere come desunto a norma dei commi precedenti, con validità dalla data di ultimazione dei lavori fino alla cessazione dell'obbligo assunto.

5. Il componente si obbliga inoltre a prestare polizza assicurativa a copertura della garanzia decennale prevista dall'art. 1669 del codice civile per la rovina totale o parziale delle opere ovvero per i danni derivanti da gravi difetti di costruzione, con validità dalla data di approvazione del certificato di collaudo e per un importo pari al venti per cento del valore delle opere.

6. Tutte le fideiussioni previste dal presente articolo devono essere rilasciate da istituto bancario o primaria compagnia assicurativa risultante nell'elenco istituito dall'ISVAP, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie previa apposita autorizzazione del competente Ministero e le relative polizze devono prevedere l'escussione a prima richiesta da parte dell'amministrazione comunale, la esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché la rinuncia da parte del garante ad avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile;

7. Gli importi garantiti a norma dei commi precedenti devono essere resi attuali dal componente mediante aggiornamento biennale secondo indici ISTAT.

8. Il componente si impegna a reintegrare in tutto in parte fino a ricostituire nell'importo dovuto le garanzie fideiussorie nel caso in cui esse siano state escusse dall'amministrazione a causa di inadempimento.

Articolo 16

INADEMPIENZE E RITARDI

1. In caso di grave inadempimento da parte del componente ad una qualsiasi delle clausole del presente atto, Roma Capitale ha facoltà di risolverlo, e di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, avvalendosi ove possibile delle fideiussioni prestate dal componente.

2. Costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto del presente atto:

a) mancata ultimazione, imputabile al componente, delle opere di urbanizzazione nei tempi previsti in convenzione, la loro non collaudabilità nonché la loro esecuzione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto da Roma Capitale per il rispetto del presente atto;

b) la violazione grave degli obblighi in materia di affidamento delle opere pubbliche assunte con il presente atto;

c) le reiterate e gravi violazioni delle clausole contenute nel presente atto;

d) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 2 del presente atto.

3. Constatato, anche a seguito di relazione della commissione di vigilanza, l'inadempimento del componente, l'amministrazione procede alla contestazione assegnando termine non inferiore a trenta

e mi hanno dispensato di dar loro lettura degli allegati.

Atto scritto con mezzi meccanici ai sensi di legge ed in parte a mano ed in parte a mano da persona di mia fiducia in pagine circa su fogli, e viene sottoscritto dalle parti, nella suddetta qualità, e da me, Segretario Generale come appresso.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. Alemanno – C. Lamanda

IL SEGRETARIO GENERALE

L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
dell'**8 maggio 2013**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE
.....